



COMUNE DI VIGONOVO

30030 – Città Metropolitana di Venezia

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – P.L.

www.comune.vigonovo.ve.it

area.eco-fin@comune.vigonovo.ve.it

ACCORDO FRA DELEGAZIONI TRATTANTI

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 17.00, presso la Sede Comunale, Sala Giunta, si sono riunite le Delegazioni Trattanti per la sottoscrizione definitiva dell'accordo utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività anno 2015.

Sono presenti i Sigg.:

Delegazione di Parte Pubblica

Segretario comunale – Presidente – Dott.ssa C. Torre: assente

Responsabile Area Amministrativa – S.C. – Vice Segretario Dott.ssa S. Nardo:

Responsabile Area Economico-Finanziaria Dott. F. Arrighi:

Delegazione Sindacale

R.S.U. Dott.ssa F. Barzon:

R.S.U. Sig. A. Penazzato:

R.S.U. Sig. P. Pezzuolo:

R.S.U. Sig. M. Sorgato:

C.G.I.L. Provinciale Sig. G. Da Lio:

C.I.S.L. Territoriale Sig. S. Naletto:

U.I.L. Provinciale Dott. M. Ragno:

Il Vice Segretario assume la Presidenza della Delegazione di Parte Pubblica accertata la regolarità della convocazione.

Richiamata la tabella di formazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività anno 2015;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 16 febbraio 2015 di approvazione del fabbisogno di personale e del tetto di spesa del personale per il triennio 2015 – 2017;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 14 aprile 2016 di approvazione del fabbisogno di personale e del tetto di spesa del personale per il triennio 2016 – 2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 4 aprile 2016 di approvazione del rendiconto di gestione 2015 con la quale, in ragione di determinazione

F. Arrighi

S. Nardo

A. Penazzato

S. Naletto

G. Da Lio

dell'avanzo di amministrazione, è stata vincolata una quota dello stesso a titolo di emolumenti ex art. 15 comma 2 e comma 5 CCNL 01.04.1999;

Richiamata la prima preintesa del 21 dicembre 2015 con la quale le delegazioni trattanti hanno disciplinato sulla base dei pregressi indirizzi:

- l'attribuzione di compensi ed indennità per prestazioni svolte in condizioni particolarmente rischiose, disagiate o che comportino specifiche responsabilità per determinate categorie di lavoratori:

- Indennità per maneggio valori (art. 36 CCNL 14.9.2000);
- Indennità di rischio (art. 17, comma 2, lett. d), CCNL 1.4.1999) € 360,00 annuali;
- Compenso per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate (art. 17, comma 2, lett. e), CCNL 1.4.1999) € 300,00 annuali - indennità di reperibilità;
- Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 1.4.1999) € 300,00 annuali;
- l'attivazione di progetti ex art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 per un importo complessivo (oneri previdenziali ed assicurativi compresi) di € 20.000,00 così come approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 74 in data 01.10.2015, tenuto conto che:
- gli specifici interventi costituiscono un miglioramento ed un ampliamento dei servizi esistenti e pertanto possano rientrare nelle previsioni di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL 01/04/1999;
- sono soddisfatti i requisiti di progettualità richiesti dall'ARAN con parere n.499-15L1 in merito alle caratteristiche dei progetti, in quanto è illustrata la metodologia seguita, sono indicati gli obiettivi e i risultati saranno misurabili;
- l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali con destinazione dell'importo massimo di € 7.000,00 (oneri previdenziali ed assicurativi esclusi), con decorrenza 01.01.2015;
- l'erogazione delle quote rimanenti del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività anno 2015 – parte stabile – e dell'intera quota variabile ex art. 15 comma 2 sulla base della griglia di importi e dei criteri di valutazione approvati in seduta 10 dicembre 2015;

Richiamata la Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo 2015 per il personale non dirigente redatta da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in data 29 dicembre 2015, così come previsto al punto 8 "Verifica della compatibilità degli oneri finanziari" della procedura della contrattazione decentrata integrativa del Comparto Regioni ed Autonomie Locali emanato da ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni nel marzo 2013;

Richiamato il parere del Revisore unico dei conti datato 13 gennaio 2016 che, assunto agli atti, prot. n. 558, registra rilievi in ordine ai seguenti punti:

- progetti ex art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999: *"la Giunta stabilisce specifici progetti di produttività finalizzati allo svolgimento di obiettivi particolari ritenuti prioritari ed utili alla cittadinanza e però individua servizi che, per una parte si sono già svolti nei mesi precedenti. Tale circostanza è in contrasto con quanto previsto dalla normativa e con quanto indicato a più riprese da fonti quali la Corte dei Conti, l'Aran ed altri, secondo le quali le risorse aggiuntive a questo titolo devono essere individuate e quantificate preventivamente al loro svolgimento e inserite negli strumenti di programmazione e di bilancio dell'ente";*

- progressioni economiche orizzontali: *"il C.C.D.I. che all'art. 7 dispone i "Criteri generali per le progressioni economiche del personale dipendente all'interno della categoria" è datato 19/11/2015 sulla scorta anche di diversi pronunciamenti dottrinali, fra i quali la Ragioneria Generale dello Stato e l'Aran la decorrenza non può essere fatta risalire al 01/01/2015";*

nell'anno di riferimento), le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Nel secondo caso (costituzione del fondo ma mancata sottoscrizione dell'accordo alla fine dell'esercizio), nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono, per l'intero importo del fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio". Pertanto le risorse risultano definitivamente vincolate, ma non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono, per l'intero importo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Le risorse sono comunque considerate quale parte del fondo relativo all'anno (2015) cui la contrattazione si riferisce, da considerare come limite anche per l'anno 2016";

con riferimento alle progressioni economiche orizzontali: "a parere di chi scrive, nel 2015 si potevano riattivare le progressioni economiche orizzontali nel limite della spesa determinata in sede di CCDI annuale di divisione delle risorse stabili del fondo 2015, ma non si poteva stipulare un nuovo CCDI giuridico in assenza di un nuovo CCNL, per cui dovevano essere utilizzate le procedure vigenti in materia definite nell'ultimo CCDI giuridico sottoscritto. Nella fattispecie doveva essere utilizzato per le nuove progressioni il CCDI normativo, che era vigente";

Richiamata la relazione trasmessa dal Nucleo di Valutazione Individuale Comunale, prot. 3427 in data 11.03.2016, nella quale risulta segnalato:

- con riferimento ai progetti ex art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999: "assunto il prospetto riepilogativo della spesa del personale per l'anno 2015 e verificato che la stessa, comprensiva degli emolumenti di cui ai presenti progetti di miglioramento della performance organizzativa, rispetta il dettato normativo disposto dall'art. 14, comma 7, L. n. 122/2010, nonché i principi in materia di percentuale di incidenza stabiliti con Deliberazione n. 27/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie ... conseguito il parere del Revisore Unico dei Conti in ordine al C.D.I. - parte economica - anno 2015, saranno legittimamente concluse le seguenti attività: verifica e certificazione a consuntivo dei livelli di risultato in rapporto all'obiettivo dei servizi predefiniti; erogazione delle somme, totali o parziali, in relazione ai livelli di risultato, certificati dai responsabili di area secondo i criteri stabiliti nel contratto decentrato (così come proseguite con la trasmissione delle certificazioni attestanti i livelli di risultati raggiunti in data 29 gennaio 2016)";

- con riferimento alle progressioni economiche orizzontali: "Richiamato il vigente C.D.I. - parte normativa che, sottoscritto definitivamente in data 19.10.2015, è stato sottoscritto in preintesa in data 29.12.2014;

Richiamato altresì il precedente C.D.I. - parte normativa - che, sottoscritto in data 08.09.2000 è rimasto in vigore (in applicazione di generale principio di ultrattività dei contratti collettivi) fino alla vigenza del C.D.I. successivo;

Rilevato che il C.D.I. datato 19.10.2015 all'art. 7 dispone i "Criteri generali per le progressioni economiche del personale dipendente all'interno della categoria" ricalcando i principi già espressi dal precedente C.D.I. all'art. 30;

Sottolineata la natura giuridica del contratto preliminare ed evidenziato come lo stesso obblighi le parti a stipulare il contratto definitivo del quale risultano già stabiliti gli elementi essenziali di contenuto e di forma;

Evidenziato come nel C.D.I. - parte economica - anno 2015, risultino compresi emolumenti a titolo di progressioni economiche orizzontali del personale aventi decorrenza 01.01.2015;

Assunto il prospetto riepilogativo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità ex art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004 e rilevato come sia legittimamente contenuta la spesa destinata a Progressioni economiche orizzontali art. 17, c. 2, lett. b) CCNL 1/4/99,

ad Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 e a Fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999;

Verificato che in ragione delle disposizioni contrattuali in vigore nel tempo i dipendenti fossero consapevoli che le valutazioni delle prestazioni individuali e dei risultati raggiunti, potessero essere utilizzate ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali; Si rileva come risultino legittimamente concluse le attività di attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con decorrenza 01.01.2015, così come sottoscritte fra le delegazioni trattanti in data 23.07.2015 in applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, nonché dell'art. 9 del CCNL 11.4.2008, sulla base delle graduatorie formulate, in base alla valutazione delle prestazioni individuali e dei risultati raggiunti) determinata con la scheda del sistema di valutazione vigente, differenziata per categoria di appartenenza), operato da parte dei responsabili di area dell'ente per l'annualità 2014";

Richiamato l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 31 del 14 marzo 2016 con il quale sono state stabilite le seguenti linee d'indirizzo da porre quali basi della chiusura del tavolo negoziale di contrattazione integrativa per l'annualità 2015:

- conferma dell'attivazione degli istituti contrattuali indennità di rischio/disagio, indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17, comma 2 lett. i) del CCNL 01.04.1999), indennità di reperibilità, indennità di maneggio valori;

- conferma dell'attivazione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 01.01.2015, tenuto conto che la comune disciplina dell'istituto è stata oggetto di trattazione nel vigente C.D.I. - parte normativa - sottoscritto definitivamente in data 19.10.2015, con preintesa sottoscritta in data 29.12.2014, così come nel precedente C.D.I. - parte normativa -, sottoscritto in data 08.09.2000, rimasto in vigore (in applicazione di generale principio di ultrattività dei contratti collettivi) fino alla vigenza del C.D.I. successivo;

- consolidamento del sistema premiante dei dipendenti in funzione degli obiettivi raggiunti e dei comportamenti tenuti, valorizzando il sistema meritocratico e conferma dell'erogazione delle quote rimanenti del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività anno 2015 - parte stabile - e dell'intera quota variabile ex art. 15 comma 2 sulla base della griglia di importi e dei criteri di valutazione approvati in seduta 10 dicembre 2015;

- conferma dell'attivazione di progetti ex art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999 di importo di €. 20.000,00 (oneri previdenziali ed assicurativi compresi), così come approvati originariamente con deliberazione della Giunta comunale n. 74 in data 01.10.2015, dando atto che:

- gli specifici interventi costituiscono un miglioramento ed un ampliamento dei servizi esistenti e possano rientrare nelle previsioni di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL 01/04/1999;

- sono soddisfatti i requisiti di progettualità richiesti dall'ARAN con parere n.499-15L1 in merito alle caratteristiche dei progetti, in quanto è illustrata la metodologia seguita, sono indicati gli obiettivi e i risultati sono misurabili;

tenuto conto inoltre che con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 18 gennaio 2016 si è approvata la rettifica della decorrenza temporale di n. 2 dei n. 23 progetti complessivamente già approvati con precedente deliberazione n. 74 in data 01.10.2015, confermando per l'attuazione dei suddetti la somma complessiva in € 20.000,00 (oneri previdenziali ed assicurativi compresi), in ragione della complessità e della dilatazione oraria delle attività inerenti alle progettualità lavorative comprese nel periodo 01.10.2015 - 31.12.2015 che, comportanti l'accrescimento dei servizi esistenti, hanno dato luogo ad un correlato aumento sostanziale delle prestazioni di lavoro del personale coinvolto;

FAR
A
J
S
A
A

Richiamata la seconda preintesa datata 27 aprile 2016 con la quale le parti hanno concordato la chiusura del tavolo negoziale di contrattazione integrativa per l'annualità 2015 secondo le modalità sopra indicate;

Richiamata la Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo 2015 per il personale non dirigente redatta da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in data 2 maggio 2016 (trasmesso in data 4 maggio 2016), così come previsto al punto 8 "Verifica della compatibilità degli oneri finanziari" della procedura della contrattazione decentrata integrativa del Comparto Regioni ed Autonomie Locali emanato da ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni nel marzo 2013;

Richiamato il parere del Revisore unico dei conti datato 19 maggio 2016 che, assunto agli atti, prot. n. 6873, registra rilievi in ordine ai seguenti punti:

- "...la riunione del 27/04/2016 che ha portato alla definizione della "Seconda preintesa fra delegazioni trattanti" risulta svolta in assenza del Presidente della delegazione di parte pubblica...";
- "...indicazione del progetto di assistenza all'utenza da parte dell'Ufficio Tributi per il calcolo e il versamento dell'acconto TASI, attività che viene svolta presumibilmente nel periodo antecedente alla scadenza di giugno...";
- "...la ridefinizione dei contenuti afferenti ai progetti proposti ai dipendenti dell'ente, qui consistente in una riduzione dei progetti medesimi, ove ammessa, dal momento che viene deliberata ex post, avrebbe quanto meno richiesto la corrispondente eliminazione delle somme stanziare per i progetti stralciati...";
- progressioni economiche orizzontali: "...data in cui tale determinazione è avvenuta, il 4/11/2015, ovvero prima della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato tra le delegazioni trattanti, datata 21/12/2015..."; "...utilizzo per la stesura della graduatoria, delle schede di valutazione riferite all'anno 2014" anno in cui le progressioni economiche orizzontali non potevano essere attivate dal punto di vista economico...";
- tabelle esplicative del rispetto dei vincoli di finanza pubblica "...incremento della percentuale di incidenza 2015 della spesa del personale rispetto alla media degli anni 2011, 2012 e 2013...";

Osservato che:

- in assenza del Segretario comunale le funzioni vengono svolte dal Vice Segretario dell'Ente giusto decreto sindacale n. 2 del 27/01/2014 con assunzione automatica delle funzioni allo stesso spettanti;
- il calcolo ed il versamento dell'acconto TASI può essere svolto anche in periodi successivi alla scadenza della prima rata annuale nei casi in cui il contribuente non abbia adempiuto ai propri obblighi fiscali entro il 16 di giugno;
- con deliberazione n. 5 del 18 gennaio 2016 la Giunta comunale aveva inteso eliminare gli aspetti oggetto di rilievo da parte del Revisore unico dei conti in sede di parere alla prima preintesa datata 27/12/2015, approvando la rettifica della decorrenza temporale di n. 2 dei n. 23 progetti complessivi già approvati con propria precedente deliberazione n. 74 in data 01/10/2015, confermando per l'attuazione degli stessi la somma complessiva in € 20.000,00 (oneri previdenziali ed assicurativi compresi), tenuto conto della complessità e della dilatazione oraria delle attività inerenti alle progettualità lavorative comprese nel periodo 01/10/2015 - 31/12/2015 che, comportanti l'accrescimento dei servizi esistenti, hanno dato luogo ad un correlato aumento sostanziale delle prestazioni di lavoro del personale coinvolto;
- con riferimento alle progressioni economiche orizzontali si rileva che con relazione trasmessa dal Nucleo di Valutazione Individuale Comunale, prot. 3427 in data 11.03.2016, si segnalava: "Richiamato il vigente C.D.I. - parte normativa che, sottoscritto definitivamente in data 19.10.2015, è stato sottoscritto in preintesa in data 29/12/2014;

Richiamato altresì il precedente C.D.I. – parte normativa – che, sottoscritto in data 08.09.2000 è rimasto in vigore (in applicazione di generale principio di ultrattività dei contratti collettivi) fino alla vigenza del C.D.I. successivo;

Rilevato che il C.D.I. datato 19.10.2015 all'art. 7 dispone i "Criteri generali per le progressioni economiche del personale dipendente all'interno della categoria" ricalcando i principi già espressi dal precedente C.D.I. all'art. 30;

Sottolineata la natura giuridica del contratto preliminare ed evidenziato come lo stesso obblighi le parti a stipulare il contratto definitivo del quale risultano già stabiliti gli elementi essenziali di contenuto e di forma;

Evidenziato come nel C.D.I. – parte economica – anno 2015, risultino compresi emolumenti a titolo di progressioni economiche orizzontali del personale aventi decorrenza 01.01.2015;

Assunto il prospetto riepilogativo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità ex art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004 e rilevato come sia legittimamente contenuta la spesa destinata a Progressioni economiche orizzontali art. 17, c. 2, lett. b) CCNL 1/4/99, ad Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 e a Fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999;

Verificato che in ragione delle disposizioni contrattuali in vigore nel tempo i dipendenti fossero consapevoli che le valutazioni delle prestazioni individuali e dei risultati raggiunti, potessero essere utilizzate ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali; Si rileva come risultino legittimamente concluse le attività di attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con decorrenza 01.01.2015, così come sottoscritte fra le delegazioni trattanti in data 23.07.2015 in applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, nonché dell'art. 9 del CCNL 11.4.2008, sulla base delle graduatorie formulate, in base alla valutazione delle prestazioni individuali e dei risultati raggiunti) determinata con la scheda del sistema di valutazione vigente, differenziata per categoria di appartenenza), operato da parte dei responsabili di area dell'ente per l'annualità 2014";

Inoltre, preso atto che è venuta a mancare dal 2015 la sospensione prevista per tale istituto per il triennio 2011/2013 in attuazione dell'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. 78/2010 e per l'anno 2014 ai sensi del DPR 4.09.2013 n. 122 e, verificata la possibilità di utilizzo di risorse aventi carattere di stabilità, è stata prevista l'attivazione di nuove progressioni orizzontali tenuto conto della disciplina prescritta dal C.D.I. – parte normativa – sottoscritto in data 08.09.2000, rimasto in vigore (in applicazione di generale principio di ultrattività dei contratti collettivi) fino alla vigenza del C.D.I. successivo sottoscritto definitivamente in data 19.10.2015 (con preintesa sottoscritta in data 29.12.2014), così come dei principi di cui all'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 ed all'art. 9 del CCNL 11.04.2008; la decorrenza delle progressioni economiche orizzontali è stata prevista al 01.01.2015, tenuto conto che, in ragione delle disposizioni contrattuali in vigore nel tempo, i dipendenti fossero consapevoli che le valutazioni delle prestazioni individuali e dei risultati raggiunti, potessero essere utilizzate ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, così come da accordo sottoscritto fra le delegazioni trattanti in data 23.07.2015, nonché sulla base delle condotte assunte da ARAN e sui principi espressi da RGS.

- con riferimento alle tabelle esplicative del rispetto dei vincoli di finanza pubblica si rileva che con nota prot. 6907 del 18/04/2016 il Sindaco del Comune di Vigonovo ha richiesto parere alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – Corte dei Conti – Venezia – in ordine ad interpretazione dell'art. 1, comma 557, lett. a) della Legge 296/2006, tenuto conto che: "Se infatti l'operazione di avviamento di nuovi processi di riorganizzazione, risultava legittimamente attivata nel corso del 2015 in ragione di un generale contenimento della spesa preventivata all'interno del valore medio della spesa del personale nel triennio 2011-2013, ora l'intervento della Deliberazione n. 27/2015 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, così come l'intercessione delle operazioni di riaccertamento ordinario (con la conseguente riduzione della spesa corrente in applicazione degli stringenti principi contabili applicati alla contabilità finanziaria), hanno determinato lo sfondamento dei nuovi vincoli in materia di incidenza percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente annuale. Il problema, si ribadisce, sembra quello di potere

armonizzare il principio generale di esigibilità degli emolumenti da parte di un personale dipendente che ha adempiuto alle prestazioni lavorative (di cui ai progetti di miglioramento della performance organizzativa così come approvati con atti amministrativi dell'ente), con l'obbligo di ridurre annualmente l'incidenza percentuale delle spese di personale (che si ribadisce, nel caso di specie permane ad essere contenuta entro il valore medio della spesa del personale nel triennio 2011-2013), rispetto alle spese correnti. Le operazioni di riaccertamento ordinario, operate entro la data del 31 marzo 2016, hanno determinato una sensibile contrazione dell'importo totale della spesa corrente dell'annualità 2015 che alla data attuale non appare più in grado di contenere l'incidenza percentuale di una spesa del personale che, in ragione di applicazione di avanzo di amministrazione vincolato, aumenta conseguentemente il proprio valore complessivo. La recentissima delibera n. 14/2016 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – è intervenuta a chiarire le modalità di calcolo di tale rapporto fra valori, rilevando che il parametro da prendere a riferimento, da intendersi in senso statico, non possa essere depurato delle spese di natura eccezionale o non ricorrente che siano dovute a scelte discrezionali degli enti facendo riferimento, in particolare, alle ipotesi di riduzione della spesa corrente in misura maggiore alla contrazione della spesa di personale dovuto all'affidamento all'esterno di servizi produttivi prima gestiti in economia. Purtroppo, come già premesso, tale deliberazione non ha illustrato la posizione di quegli enti che nel denominatore (spesa corrente) del triennio 2011-2013 riportano spese di natura eccezionale o non ricorrente che non sono dovute a scelte discrezionali dell'ente, quanto piuttosto (il riferimento è quello all'annualità 2013) ad una diversa interpretazione normativa della tariffa sui rifiuti e servizi (art. 14 D.L. 201/2011 e s.m.i.) e ad una conseguente iscrizione nel bilancio annuale della spesa e dell'entrata alla stessa riferentesi. Il riferimento è posto infatti nei confronti di quegli enti nei cui bilanci non risultava e non risulta presente tale spesa e tale entrata in ragione di applicazione di differenti metodologie di gestione del ciclo dei rifiuti (prima TIA e quindi TARIP). Le ripercussioni risultano chiarissime dato che il valore complessivo in questione risulta pari a poco meno della metà del totale delle spese correnti annuali di un ente medio-piccolo: l'incidenza percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente annuale pari a circa il 30% per gli anni 2011 e 2012, passa ad essere del 20% per l'anno 2013 (con una contrazione percentuale sul triennio di quasi 4 punti). Sottolineato che nessuna decisione di esternalizzazione di servizi sia stata adottata da parte di questi enti, e che quindi nessuna conseguente misura di riduzione e rideterminazione della dotazione organica potesse essere legittimamente ammessa, risulta necessario avanzare proposta di parere in ordine all'applicazione di un generale principio di omogeneità fra valori di riferimento, con proposta di esclusione della spesa relativa al servizio di gestione dei rifiuti dalla spesa corrente dell'anno 2013 e conseguente rideterminazione del valore medio, al fine di precludere gli effetti fortemente negativi ricadenti sulla spesa di personale".

Tutto ciò premesso:

Le parti concordano la chiusura del tavolo negoziale di contrattazione integrativa per l'annualità 2015 secondo le modalità sopra indicate.

Letto, confermato e sottoscritto

Delegazione di Parte Pubblica

Segretario comunale – Presidente – Dott. C. Torre: assente

Responsabile Area Amministrativa – S.C. – Vice Segretario Dott.ssa S. Nardo:

Responsabile Area Economico-Finanziaria Dott. F. Arrighi:

[Handwritten signatures in blue ink]

Delegazione Sindacale

R.S.U. Sig. A. Penazzato:

Alba

R.S.U. Sig. P. Pezzuolo:

Paolo Pezzuolo

R.S.U. Sig. M. Sorgato:

M. Sorgato

R.S.U. Sig. F. Barzon:

F. Barzon

C.G.I.L. Provinciale Sig. G. Da Lio:

G. Da Lio

C.I.S.L. Territoriale Sig. S. Naletto:

S. Naletto

U.I.L. Provinciale Dott. M. Ragno:

M. Ragno